



ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di dicembre.

27 dicembre 2022

In Gorizia, nel mio studio.

Innanzi a me **Maria Francesca Arcidiacono**, notaio in Gorizia, con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testimoni,

E' PRESENTE

* ROZZINI LUCIANA, nata a Trieste il 7 aprile 1968, Codice Fiscale RZZ LCN 68D47 L424L, quale procuratrice speciale delle Fondazioni:

1) **"ALDO DUCA"**, con sede in Trieste al Piazzale Europa n. 1, presso l'Università degli Studi di Trieste, Codice Fiscale 90030240320, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia al n. 84;

2) **"ING. MARCELLO URBAN E MARIA EHRL"**, con sede in Trieste al Piazzale Europa n. 1, presso l'Università degli Studi di Trieste, Codice Fiscale 90111520327, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia al n. 157;

3) **"GUIDO MORPURGO TAGLIABUE"**, con sede in Trieste al Piazzale Europa n. 1, presso l'Università degli Studi di Trieste, Codice Fiscale 90085460328, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia al n. 112;

domiciliata in quanto Direttore Generale della suddetta Università, in Trieste al Piazzale Europa n. 1;

giusta procura speciale a mio rogito di data 22 dicembre 2022, Repertorio n. 18.458, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Io notaio sono certo dell'identità personale e poteri di firma della comparente.

PREMESSO

a) che i Consigli di Amministrazione delle Fondazioni in comparsa costituite, hanno deliberato in data 17 novembre 2022 di addivenire alla fusione propria, ossia con costituzione della "Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST" mediante approvazione del relativo progetto, come da verbali a mio rogito in pari data:

(i) Rep. n. 18.424, Racc. n. 8.928, registrato a Gorizia il 23 novembre 2022 al n. 2250/1T ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Friuli Venezia Giulia in data 25 novembre 2022 (come da comunicazione Prot. 9498/P di data 25 novembre 2022); per la Fondazione ALDO DUCA;

(ii) Rep. n. 18.425, Racc. n. 8.929, registrato a Gorizia il

REGISTRATO
Gorizia li 27/12/2022
al n. 2506 Serie 1T
Atti Pubblici
Esatti € 725,00
di cui trascr. € 200,00
di cui imp. bollo € 125,00

23 novembre 2022 al n. 2251/1T ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Friuli Venezia Giulia in data 25 novembre 2022 (come da comunicazione Prot. 9500/P di data 25 novembre 2022); per la Fondazione "ING. MARCELLO URBAN E MARIA EHRL";

(iii) Rep. n. 18.426, Racc. n. 8.930, registrato a Gorizia il 23 novembre 2022 al n. 2252/1T ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Friuli Venezia Giulia in data 25 novembre 2022 (come da comunicazione Prot. 9499/P di data 25 novembre 2022); per la Fondazione "GUIDO MORPURGO TAGLIABUE";

b) che, ad abundantiam, a meri fini di pubblicità notizia, le citate delibere sono state anche pubblicate sul sito internet dell'Università degli Studi di Trieste "www.units.it" in data 28 novembre 2022, nella sezione "operazione trasparenza", con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione;

c) che, stante la natura giuridica delle Fondazioni, si ritengono applicabili alla fusione in oggetto le semplificazioni previste dall'art. 2505-*quater* c.c., con riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-*ter* co. 4, 2501-*septies* co. 1 e 2503 co. 1 c.c.;

d) che, ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c., gli organi amministrativi delle Fondazioni partecipanti alla fusione hanno redatto, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle Fondazioni stesse, riferita alla data del 31 agosto 2022;

e) che, come motivato nei menzionati verbali, non si è provveduto alla redazione della relazione di cui all'art. 2501-*quinquies* co. 1 c.c. e della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* c.c.;

f) che non si è provveduto alla redazione della Relazione di stima dei patrimoni delle Fondazioni, trattandosi di fusione omogenea non trasformativa;

g) che dal 31 agosto 2022 ad oggi non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo, e che le eventuali modifiche riguardano esclusivamente operazioni che non recano alcun pregiudizio ai creditori degli enti partecipanti alla fusione;

h) che la fusione avrà effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. (presso la Regione trattandosi di fusione di Fondazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche presso la Regione); da tale data decorreranno anche gli effetti contabili e fiscali della fusione;

i) che nel termine di cui all'art. 2503 c.c., ridotto a 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 2505-*quater* c.c., non è stata fatta opposizione da parte dei creditori delle fondazioni partecipanti alla fusione;

l) che sono state osservate tutte le altre prescrizioni previste dalla legge;

m) che pertanto può darsi esecuzione alle delibere di fusione, con la costituzione della nuova fondazione.

TANTO PREMESSO

ARTICOLO 1 = RICHIAMO

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 = FUSIONE

Le Fondazioni "ALDO DUCA", "ING. MARCELLO URBAN E MARIA EHRL" e "GUIDO MORPURGO TAGLIABUE", come sopra rappresentate, in esecuzione delle delibere di cui in premessa, dichiarano di fondersi alle condizioni stabilite nel progetto di fusione approvato con le delibere medesime, vale a dire mediante costituzione della Fondazione denominata "**Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST**", con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1.

Conseguentemente la Fondazione qui costituita assume i diritti e gli obblighi delle fondazioni estinte e subentra in ogni rapporto attivo e passivo, anche processuale, in ogni ragione, azione e credito ed in ogni obbligo, impegno e passività, delle fondazioni partecipanti alla fusione e viene immessa in tutto il patrimonio comunque costituito delle fondazioni stesse, quale risultante dai bilanci al 31 agosto 2022, allegati al progetto di fusione ed alle menzionate delibere di fusione a mio rogito, tenuto conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione delle tre fondazioni dalla data di riferimento ad oggi.

Rozzini Luciana, inoltre, sempre nella suddetta qualità, ammonita da me notaio sulla responsabilità penale cui può andare in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara che non ci sono state opposizioni dei creditori nei termini di legge sopra richiamati, nè in forma stragiudiziale, nè con citazione notificata alle fondazioni partecipanti alla fusione, ma non ancora iscritta a ruolo.

ARTICOLO 3 = EFFICACIA

La fusione avrà effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. (presso la Regione, trattandosi di fusione di Fondazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche presso la Regione); da tale data decorreranno anche gli effetti contabili e fiscali della fusione.

Per effetto della fusione:

a) la "Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST" subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle fondazioni partecipanti alla fusione;

b) il patrimonio netto della costituita Fondazione, formato dalla somma dei patrimoni netti delle fondazioni partecipanti alla fusione, sarà di **Euro 2.014.404,44** (duemilioni quattordicimilaquattrocentoquattro virgola quarantaquattro).

ARTICOLO 4 = VOLTURE ED ALTRE FORMALITÀ

La componente dichiara, ai fini dei conseguenti annotamenti catastali, trascrizioni nei pubblici registri e volture, che nel patrimonio delle Fondazioni oggetto di fusione non vi sono beni immobili, né beni mobili registrati, ad eccezione della Fondazione "ALDO DUCA", nel cui patrimonio rientrano le seguenti realtà in Comune Censuario di Terzo d'Aquileia:

* **particella catastale 15**, foglio di mappa 2, seminativi, classe 3[^], mq. 5.822, R.D. Euro 63,14 - R.A. Euro 30,07; iscritta nel corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 59;

* **particella catastale 42/1**, foglio di mappa 2, seminativi, classe 3[^], mq. 7.061, R.D. Euro 76,58 - R.A. Euro 36,47; iscritta nel corpo tavolare 2° della Partita Tavolare 59;

* **particella catastale 39/5**, foglio di mappa 2, seminativi, classe 3[^], mq. 309, R.D. Euro 3,35 - R.A. Euro 1,60; iscritta nel corpo tavolare 3° della Partita Tavolare 59;

* **particella catastale 41**, foglio di mappa 2, seminativi, classe 3[^], mq. 2.439, R.D. Euro 26,45 - R.A. Euro 12,60;

* **particella catastale 42/2**, foglio di mappa 2, seminativi, classe 3[^], mq. 3.435, R.D. Euro 37,25 - R.A. Euro 17,74; entrambe iscritte nel corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 761;

* **particella catastale 805/2**, foglio di mappa 2, seminativi, classe 2[^], mq. 30.567, R.D. Euro 363,09 - R.A. Euro 189,44; iscritta nel corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 203.

Vengono pertanto autorizzate le volture conseguenti al presente atto, con espressa rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.

La qui costituita Fondazione, senza bisogno di ulteriori atti o autorizzazioni, ha pertanto facoltà di chiedere l'intestazione e la voltura in proprio favore di atti, partecipazioni, documenti, depositi cauzionali, polizze, contratti, conti attivi e passivi, autorizzazioni e concessioni amministrative delle Fondazioni partecipanti alla fusione, restando esonerati da ogni responsabilità gli Uffici o gli Enti o le persone sia fisiche che giuridiche competenti.

Cessano tutte le cariche sociali delle Fondazioni partecipanti alla fusione.

ARTICOLO 5 = DISCIPLINA DELL'ENTE - STATUTO

La Fondazione risultante dalla fusione è disciplinata dalle norme contenute nello Statuto allegato sotto la lettera "D" al menzionato verbale a mio rogito di data 17 novembre 2022, Rep. n. 18.424, e che in fotocopia si allega al presente atto sotto la lettera "B", nonché dalle disposizioni che seguono:

I - 1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si ispira al sistema della programmazione e del controllo di gestione. A tal fine valuta l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti.

2. La Fondazione in prima istanza e in via preminente ha per

fine quello di promuovere il di-ritto allo studio e la ricerca nei settori scientifici di seguito elencati, operando in sostanziale continuità rispetto alle fondazioni preesistenti dalla cui fusione ha tratto origine:

a. in area medica

Fondazione Aldo Duca e lascito Prelog

- istituire premi di studio per studenti o neolaureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste, di condizioni economiche disagiate, meritevoli per profitto, abitanti nel Friuli orientale (a est del fiume Tagliamento) e in subordine, nel rimanente territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

- il finanziamento e co-finanziamento di borse di Dottorato di ricerca, di assegni di studio e dei costi per la posizione di ricercatore universitario a tempo sia determinato che indeterminato.

b. in area ingegneristica

Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl e lascito Kosir

- assistere gli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti o laureati presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Trieste, sia finanziando premi di studio, sia concorrendo al finanziamento di borse di studio o di borse di dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni ricerca relativi alle stesse discipline. Il lascito Kosir invece è riferito specificamente alle discipline dell'ingegneria navale.

c. in area umanistica

Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue

- incoraggiare lo studio della Filosofia, sia premiando laureati in Filosofia teoretica o Estetica dell'Università degli Studi di Trieste, sia concorrendo al finanziamento di borse di dottorato di ricerca in filosofia o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni di ricerca relativi allo stesso settore disciplinare.

3. La Fondazione gestisce i fondi patrimoniali, le sopravvenienze di Fondazioni costituite presso l'Università nonché di lasciti e donazioni e patrimoni assegnati all'Università a seguito dell'estinzione delle Fondazioni e degli enti.

4. La Fondazione si propone altresì di intitolare i progetti di ricerca (in particolare i premi di studio) finanziati alla memoria dei fondatori delle originarie fondazioni di cui all'articolo 1 dello Statuto.

5. La Fondazione si propone di finanziare progetti di ricerca, istituendo prevalentemente borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi, nonché favorendo lo sviluppo e l'ammodernamento delle dotazioni scientifiche e librerie dell'Università nei settori scientifici di cui al presente articolo.

6. Inoltre la Fondazione ha la finalità di diffondere la co-

noscenza, di promuovere e sviluppare la ricerca nei diversi e più importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - ed umanistici - incentivando lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri.

7. La Fondazione, laddove non diversamente previsto dai legati, donazioni o altro, sostiene gli studenti particolarmente meritevoli, o meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate nel loro percorso universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di ricerca, incentivando, in entrambi i casi, gli studiosi all'ottenimento di risultati eccellenti. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli atti di destinazione, le predette attività di sostegno e incentivazione sono esercitate dalla Fondazione in favore degli studenti e laureati dell'Università.

8. Per il raggiungimento delle finalità su indicate, la Fondazione, secondo criteri e modalità stabiliti in specifici regolamenti, istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio, concorre alla custodia e al mantenimento di biblioteche ed archivi storici e di particolare interesse culturale e per la collettività, e diffonde lo studio delle opere ivi conservate.

9. Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la Fondazione potrà compiere, a norma del codice civile, qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;

b. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati;

c. il coordinamento con altri enti e soggetti operanti nel settore;

d. la promozione e l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e di ogni altra iniziativa scientifica e culturale anche su proposta del Consiglio scientifico;

e. la promozione e la realizzazione di iniziative editoriali nelle forme tradizionali o in quelle consentite dalle nuove tecnologie;

f. la promozione della raccolta di fondi pubblici e privati e della richiesta di contributi pubblici e privati, anche internazionali;

g. la promozione e valorizzazione del patrimonio dell'Università con mostre, convegni e visite guidate ai siti;

h. l'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento per professori di scuole secondarie superiori;

i. lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura commerciale;

l. lo svolgimento di ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini;

m. la promozione di iniziative sportive e culturali nell'ambito universitario;

n. la promozione e sostegno delle tematiche di cooperazione internazionale, riservata a tutti i portatori di interesse.

10. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipante.

11. La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può consentire l'uso dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d'uso, anche a fini promozionali.

II - La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, così composto:

* DI LENARDA ROBERTO, nato a Udine il 17 giugno 1965, Codice Fiscale DLN RRT 65H17 L483Q, Presidente, al quale spetterà la rappresentanza legale della Fondazione;

* MARTINELLI RICCARDO, nato a Gorizia il 13 giugno 1964, Codice Fiscale MRT RCR 64H13 E098J, Consigliere;

* NICOLIN VANESSA, nata a Gorizia il 10 marzo 1973, Codice Fiscale NCL VSS 73C50 E098L, Consigliere;

* ROSATO PAOLO, nato a Trebaseleghe (PD) il 20 settembre 1958, Codice Fiscale RST PLA 58P20 L349Z, Consigliere;

* MEYR GEORG, nato ad Aviano il 9 agosto 1959, Codice Fiscale MYR GRG 59M09 A516E, Consigliere;

tutti domiciliati in Trieste al Piazzale Europa n. 1, presso l'Università degli Studi di Trieste.

III - Viene nominato un organo di controllo monocratico nella persona di:

* SAMBRI CLAUDIO, nato a Trieste il 31 ottobre 1939, Codice Fiscale SMB CLD 39R31 L424N;

domiciliato in Trieste al Piazzale Europa n. 1, presso l'Università degli Studi di Trieste.

IV - Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 6 = NOTIFICA

La comparente delega me notaio alla presentazione della domanda tavolare relativa al presente atto, nonché al deposito del presente atto alla Regione Friuli Venezia Giulia, per le conseguenti iscrizioni della presente fusione (iscrizione

della Fondazione derivante dalla fusione ed estinzione delle Fondazioni partecipanti alla fusione).

Ai fini della notificazione dei decreti tavolari, ai sensi dell'art. 123 bis del R.D. 499/1929 e successive modifiche ed integrazioni, le Fondazioni in comparsa generalizzate chiedono che la stessa venga fatta in unico esemplare presso il mio studio, ove eleggono domicilio.

ARTICOLO 7 = SPESE

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della "Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST".

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su quattro fogli per quindici facciate, ho dato lettura, senza gli allegati in quanto espressamente dispensato, alla costituita che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 10,30 (dieci e trenta).

Firmato: Luciana Rozzini

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)



Repertorio n. 18.458 -----

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di dicem-
bre. -----

----- 22 dicembre 2022 -----

In Gorizia, nel mio studio. -----

Innanzi a me **Maria Francesca Arcidiacono**, notaio in Gorizia,
con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del
distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testi-
moni, -----

----- E' PRESENTE -----

* DI **LENARDA ROBERTO**, nato a Udine il 17 giugno 1965, domici-
liato in Trieste al Piazzale Europa n. 1, Codice Fiscale DLN
RRT 65H17 L483Q, nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante delle Fondazioni: -

a) "**ALDO DUCA**", con sede in Trieste al Piazzale Europa n. 1,
presso l'Università degli Studi di Trieste, Codice Fiscale
90030240320, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
presso la Regione Friuli Venezia Giulia al n. 84; in forza
di verbale a mio rogito di data 17 novembre 2022, Rep.
18.424, Racc. n. 8.928, registrato a Gorizia il 23 novembre
2022 a n. 2250/1T; -----

b) "**ING. MARCELLO URBAN E MARIA EHRL**", con sede in Trieste
al Piazzale Europa n. 1, presso l'Università degli Studi di



Trieste, Codice Fiscale 90111520327, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia al n. 157; in forza di verbale a mio rogito di data 17 novembre 2022, Rep. 18.425, Racc. n. 8.929, registrato a Gorizia il 23 novembre 2022 a n. 2251/1T; -----

c) "GUIDO MORPURGO TAGLIABUE", con sede in Trieste al Piazzale Europa n. 1, presso l'Università degli Studi di Trieste,

Codice Fiscale 90085460328, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia al n. 112; in forza di verbale a mio rogito di data 17 novembre 2022, Rep. 18.426, Racc. n. 8.930, registrato a Gorizia il 23 novembre 2022 a n. 2252/1T; -----

ruoli da egli ricoperti in quanto Rettore della suddetta Università. -----

Io notaio sono certo dell'identità personale e poteri di firma del costituito. -----

----- **PREMESSO** -----

1) che le Fondazioni mandanti, con i citati verbali a mio rogito, hanno deliberato la fusione sulla base della situazione patrimoniale delle Fondazioni stesse, riferita alla data del 31 agosto 2022, situazioni patrimoniali allegate al Progetto di fusione, mediante la costituzione di una nuova Fondazione denominata "FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE - FUST", con sede in Trieste al Piazzale Europa n. 1, e con imputazione a patrimonio della medesima delle atti-

vità e passività delle Fondazioni partecipanti, a norma

dell'art. 2504-bis c.c.; -----

2) che la fusione avrà effetto dalla data dell'ultima delle

iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.; da tale data decor-

reranno anche gli effetti contabili e fiscali della fusione; -

3) che tanto il Progetto, quanto lo statuto della Fondazione

risultante dalla fusione allo stesso allegato, entrambi depo-

sitati e pubblicati ai sensi di legge, sono stati in parte

modificati, come risulta dai verbali sopra citati. -----

----- **TANTO PREMesso** -----

e ritenuto parte integrante e sostanziale, il componente no-

mina e costituisce procuratrice speciale il Direttore Genera-

le dell'Università degli Studi di Trieste: -----

- ROZZINI LUCIANA, nata a Trieste il 7 aprile 1968, e domici-

liata in Trieste al Piazzale Europa n. 1 presso l'Università

degli Studi di Trieste, Codice Fiscale RZZ LCN 68D47 L424L; -

affinché la stessa, in nome e per conto delle Fondazioni man-

danti, dia attuazione alla fusione nel rispetto delle citate

delibere assunte dalle Fondazioni stesse. -----

Alla nominata procuratrice vengono conferiti i più ampi pote-

ri, con facoltà di contrarre con se stessa ai sensi del-

l'art. 1395 c.c., per eseguire le delibere in premessa cita-

te, ed in particolare per: -----

* stipulare l'atto pubblico di fusione determinando, in con-

formità al progetto di fusione approvato, tutte le clausole,



condizioni, termini e modalità concernenti l'esecuzione della fusione; compresa la facoltà di nominare i primi componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo della Fondazione risultante dalla Fusione, nel rispetto delle disposizioni statutarie, e delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste; -----

* sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; prestare il proprio consenso al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi beni, titoli pubblici o privati, diritti, cauzioni, contratti, rapporti e crediti verso lo Stato, altri enti pubblici e privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni, con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

* procedere a identificare e descrivere tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio delle Fondazioni partecipanti alla fusione e da volturare o intestare a nome della Fondazione risultante dalla fusione; fare insomma quant'altro sarà necessario ed utile per dare attuazione completa alla fusione medesima; -----

* provvedere, in genere, a tutto quanto fosse necessario od utile per dare piena attuazione alla fusione ed alle assunte deliberazioni, inclusi il deposito per l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche dell'atto di fusione, e le conseguenti istanze di estinzione delle Fondazioni mandan-

ti e di riconoscimento della personalità giuridica e di i-
scrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche
presso la stessa tenuto della Fondazione risultante dalla fu-
sione, con facoltà di delegare il notaio rogante per il depo-
sito. -----


Il tutto da ritenersi sin da ora per valido e approvato e da
esaurirsi in un unico contesto. -----

Del

presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia
fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su due fo-
gli per cinque facciate, ho dato lettura al costituito che
l'approva e con me notaio lo sottoscrive. -----

Roberto Di Lucido

Maria Teresa...



STATUTO

Art.1 – Costituzione dell’Ente, principi fondanti e sigillo

1. L'Istituzione denominata **Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST** con sede in Trieste, trae origine dalla fusione di preesistenti fondazioni accomunate da finalità istituzionali preordinate a promuovere lo studio e la ricerca in vari settori scientifici, segnatamente: la Fondazione Aldo Duca, la Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue e la Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl.
2. La Fondazione è luogo di formazione e di trasmissione del sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell’interazione tra culture.
3. La Fondazione si identifica nella comunità degli studenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell’esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. La Fondazione opera per il raggiungimento delle proprie finalità, assumendo come valore preminente la centralità della persona.
4. La Fondazione garantisce libertà e autonomia ai ricercatori nell’organizzazione delle attività di ricerca, sia per i temi sia per i metodi, fatte salve le linee guida predisposte dagli organi scientifici della Fondazione.
5. La Fondazione garantisce la valorizzazione del merito, l’indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, l’integrazione tra i saperi e l’internazionalizzazione. La Fondazione incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l’accessibilità la circolazione e la divulgazione, nel rispetto delle norme che tutelano la proprietà intellettuale e la riservatezza dei dati.
6. Il sigillo della Fondazione è a cerchio, con al mezzo la città turrita di Trieste e con la legenda in bordatura “Universitas Studiorum – Tergestum MCMXXIV” e sotto la denominazione Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST.

Art. 2 – Scopo dell’Ente

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si ispira al sistema della programmazione e del controllo di gestione. A tal fine valuta l’economicità, l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti.
2. La Fondazione in prima istanza e in via preminente ha per fine quello di promuovere il diritto allo studio e la ricerca nei settori scientifici di seguito elencati, operando in sostanziale continuità rispetto alle fondazioni preesistenti dalla cui fusione ha tratto origine:
 - a. in area medica**
Fondazione Aldo Duca e lascito Prelog
 - istituire premi di studio per studenti o neolaureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste, di condizioni economiche disagiate, meritevoli per profitto, abitanti nel Friuli orientale (a est del fiume Tagliamento) e in subordine, nel rimanente territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
 - il finanziamento e co-finanziamento di borse di Dottorato di ricerca, di assegni di

studio e dei costi per la posizione di ricercatore universitario a tempo sia determinato che indeterminato.

b. in area ingegneristica

Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl e lascito Kosir

- assistere gli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti o laureati presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Trieste, sia finanziando premi di studio, sia concorrendo al finanziamento di borse di studio o di borse di dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni ricerca relativi alle stesse discipline. Il lascito Kosir invece è riferito specificamente alle discipline dell'ingegneria navale.

c. in area umanistica

Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue

- incoraggiare lo studio della Filosofia, sia premiando laureati in Filosofia teoretica o Estetica dell'Università degli Studi di Trieste, sia concorrendo al finanziamento di borse di dottorato di ricerca in filosofia o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni di ricerca relativi allo stesso settore disciplinare.

3. La Fondazione gestisce i fondi patrimoniali, le sopravvenienze di Fondazioni costituite presso l'Università nonché di lasciti e donazioni e patrimoni assegnati all'Università a seguito dell'estinzione delle Fondazioni e degli enti.
4. La Fondazione si propone altresì di intitolare i progetti di ricerca (in particolare i premi di studio) finanziati alla memoria dei fondatori delle originarie fondazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
5. La Fondazione si propone di finanziare progetti di ricerca, istituendo prevalentemente borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi, nonché favorendo lo sviluppo e l'ammodernamento delle dotazioni scientifiche e librerie dell'Università nei settori scientifici di cui al presente articolo.
6. Inoltre la Fondazione ha la finalità di diffondere la conoscenza, di promuovere e sviluppare la ricerca nei diversi e più importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - ed umanistici - incentivando lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri.
7. La Fondazione, laddove non diversamente previsto dai legati, donazioni o altro, sostiene gli studenti particolarmente meritevoli, o meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate nel loro percorso universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di ricerca, incentivando, in entrambi i casi, gli studiosi all'ottenimento di risultati eccellenti. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli atti di destinazione, le predette attività di sostegno e incentivazione sono esercitate dalla Fondazione in favore degli studenti e laureati dell'Università.
8. Per il raggiungimento delle finalità su indicate, la Fondazione, secondo criteri e modalità stabiliti in specifici regolamenti, istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio, concorre alla custodia e al mantenimento di biblioteche ed archivi storici e di particolare interesse culturale e per la collettività, e diffonde lo studio delle opere ivi conservate.
9. Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la Fondazione potrà compiere, a norma del codice civile, qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;

- b. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati;
 - c. il coordinamento con altri enti e soggetti operanti nel settore;
 - d. la promozione e l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e di ogni altra iniziativa scientifica e culturale anche su proposta del Consiglio scientifico;
 - e. la promozione e la realizzazione di iniziative editoriali nelle forme tradizionali o in quelle consentite dalle nuove tecnologie;
 - f. la promozione della raccolta di fondi pubblici e privati e della richiesta di contributi pubblici e privati, anche internazionali;
 - g. la promozione e valorizzazione del patrimonio dell'Università con mostre, convegni e visite guidate ai siti;
 - h. l'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento per professori di scuole secondarie superiori;
 - i. lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura commerciale;
 - l. lo svolgimento di ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini;
 - m. la promozione di iniziative sportive e culturali nell'ambito universitario;
 - n. la promozione e sostegno delle tematiche di cooperazione internazionale, riservata a tutti i portatori di interesse.
10. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato.
11. La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può consentire l'uso dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d'uso, anche a fini promozionali.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma dei patrimoni delle singole Fondazioni dalla cui fusione è nata, quali risultanti dai bilanci al 31 agosto 2022 delle Fondazioni stesse, ed è così suddiviso:
- Fondo di Dotazione, costituito dalla somma dei patrimoni indisponibili delle suddette Fondazioni pari ad euro 1.464.916,14 (già depurati delle singole componenti negative dei rispettivi fondi disponibili);
 - Fondo di Gestione, costituito dalla somma dei patrimoni disponibili delle tre Fondazioni, pari ad euro 549.488,30.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con:

- ✓ i frutti derivanti da investimento delle somme poste a base del Fondo di Dotazione e non imputate al Fondo di Dotazione;
- ✓ eventuali ulteriori elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il Fondo di Dotazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- ✓ eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- ✓ apporti o conferimenti di denaro, beni materiali od immateriali, mobili od immobili, apporti d'opera o di servizio di altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualunque forma effettuati da chiunque senza vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- ✓ gli avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle eventualmente secondarie commerciali e strumentali al netto di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 4 – Destinazione delle rendite e modalità di erogazione

1. La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi fini, che non hanno per natura alcuno scopo di lucro, con le rendite del suddetto patrimonio e con gli altri proventi non destinati ad incrementare il patrimonio medesimo. La Fondazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione: qualunque eccedenza positiva andrà devoluta all'incremento del patrimonio e non costituirà utile di esercizio.
2. Le rendite derivanti dalla gestione dei patrimoni conferiti da ciascuna delle fondazioni oggetto di fusione, detratte le somme per il mantenimento dei patrimoni saranno destinate alle finalità di cui all'art. 2.
3. Il Consiglio di amministrazione utilizzando, ove necessario, il criterio perequativo di cui al comma successivo, stabilirà annualmente l'ammontare delle risorse destinate a ciascuno dei settori scientifici di cui al precedente art. 2.
4. Il Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio finanziario può destinare fino ad un massimo del 5% della rendita complessiva della Fondazione per finanziare in via perequativa progetti concernenti settori scientifici che non abbiano risorse sufficienti a causa dello scarso rendimento del patrimonio di una o più delle fondazioni incorporate.
5. Le modalità di erogazione delle rendite, quali borse di studio, premi e altro, per il perseguimento delle finalità statutarie saranno indicate in un apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Consiglio Scientifico.

Art. 5 – Organi

1. Organi dell'Ente sono:
 - il Presidente
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Segretario amministrativo
 - il Consiglio Scientifico
 - l'Organo di controllo

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Trieste o persona da lui nominata e rimane in carica per la durata del mandato rettorale.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il

Consiglio Scientifico.

4. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi della Fondazione.
5. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e *del Consiglio Scientifico*.
6. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
7. Sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. Adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione che dovrà essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
8. Nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti; nomina altresì, tra i membri del Consiglio Scientifico, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti.
9. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario amministrativo.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette componenti:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) da 3 a 6 componenti, nel numero proposto dal Rettore, e nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità, di cui almeno un rappresentante per ciascuna area scientifica di cui all'art. 2 comma 2. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività degli scopi perseguiti dalle Fondazioni dalla cui fusione è nata la Fondazione.
2. Il Consiglio è proclamato dal Presidente della Fondazione, con provvedimento formale.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della accettazione.
4. Qualora durante il mandato dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei consiglieri, il soggetto deputato alla sua nomina, provvederà ad una nuova designazione sulla base delle modalità indicate dal presente Statuto, al fine di mantenere ferma la composizione di cui sopra. Il consigliere così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima rimane in carica il Consiglio uscente.
6. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive

del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere, si provvederà all'integrazione del Consiglio sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

8. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.

Art. 8 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare provvede a:
 - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
 - redigere ed approvare i regolamenti di amministrazione del personale ed eventuali altri regolamenti interni;
 - nominare il Segretario amministrativo e attribuirgli l'eventuale compenso nonché le necessarie deleghe di gestione;
 - approvare i programmi di attività per la valorizzazione del patrimonio;
 - stabilire annualmente l'ammontare delle risorse destinate a ciascuno dei settori di ricerca;
 - adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - deliberare eventuali modifiche dello statuto;
 - stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - deliberare in merito al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - deliberare la devoluzione del patrimonio della fondazione in caso di scioglimento ai sensi dell'art. 18, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
 - svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno tre volte all'anno. Il Presidente può, altresì, convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza, almeno due giorni prima a mezzo di posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza dal vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questo, dal consigliere più anziano.
4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto prevede per la validità

delle delibere, maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I verbali delle sedute e delle delibere del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario amministrativo, che provvedono a siglare anche tutte le pagine di cui sono composti.
7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le regole sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e sulla gestione, da parte di questo, della Fondazione saranno definite da regolamenti interni successivamente adottati dal Consiglio stesso.
8. Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e/o video-conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente della Fondazione ed il Segretario amministrativo, salvo differenti disposizioni in materia, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi audio e/o video collegati e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.
9. La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente della Fondazione ed il soggetto verbalizzante, salvo diverse disposizioni in materia.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio di Amministrazione non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.
11. Nel caso in cui, in corso di adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 10 - Attività immobiliare e mobiliare

1. Il Consiglio di amministrazione potrà, in applicazione del principio di sana e prudente gestione, trasformare le attività mobiliari (arredi ed altro) in titoli pubblici ed obbligazioni garantite dallo Stato o Enti bancari primari.
2. Per la vendita dei beni mobili sarà assicurata l'applicazione dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Per la vendita di beni immobili si dovrà procedere tramite procedure di evidenza pubblica o comunque procedure che garantiscano la trasparenza.

Art. 11 - Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo, ove necessario, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e l'incarico è di durata triennale.
2. È responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.
3. Il Segretario Amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo della Fondazione.
4. In particolare, il Segretario Amministrativo:
 - predispone gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- coadiuva il Presidente nella redazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio di esercizio;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione della relazione annuale delle attività;
- svolge le attività di organizzazione e gestione del personale, con esclusione del rapporto di lavoro riguardante la propria persona, che viene gestito direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Art. 12 – Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dall'Università degli Studi di Trieste tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei Revisori dei Conti, dura in carica tre esercizi e l'incarico è rinnovabile. L'eventuale compenso dell'organo di revisione è determinato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
2. L'organo esercita la revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla corretta destinazione dei fondi con particolare riferimento al rispetto delle finalità analitiche descritte al precedente art. 2 punto 2.
3. L'organo redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno e compie gli incumbenti richiesti.

Art. 13 - Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto da un minimo di 6 ad un massimo 8 componenti, nel numero deciso dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dei 2 componenti di cui alla successiva lettera c):
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) 3 nominati dal Rettore dell'Università e appartenenti ai settori scientifici indicati all'art. 2 comma 2 (uno per ciascun settore);
 - c) 2 nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.
 - d) 2 eventualmente designati dal Senato Accademico dell'Università in rappresentanza delle eventuali macroaree scientifiche diverse da quelle di cui all'art. 2 comma 2.
2. Al Consiglio Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.
3. I componenti del Consiglio Scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. I componenti del Consiglio Scientifico di cui alle lettere b) e c) devono essere rappresentativi degli scopi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici.
4. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Il vice Presidente del Consiglio

Scientifico, in caso di assenza o impedimento del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

5. Il Consiglio scientifico è organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Fondazione. Esso svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Formula proposte e regola e dirige la realizzazione delle iniziative culturali approvate.
6. Il Consiglio Scientifico provvede alla valutazione dei partecipanti ai bandi finalizzati all'erogazione dei premi e delle borse di studio.
Il Consiglio scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Consiglio scientifico possono essere stabilite dal Consiglio medesimo con proprio regolamento.

Art. 14 - Scritture contabili, bilancio di esercizio e libri sociali

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.
2. Il bilancio, corredato dalla relazione dell'Organo di controllo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. La Fondazione tiene il libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed il libro verbali dell'Organo di controllo regolarmente bollati e vidimati secondo le norme relative alle società per azioni.

Art. 15 - Regolamenti interni

1. Al fine di meglio disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione (salvo quanto previsto nel precedente art. 13 comma 7), che tengano conto della salvaguardia delle finalità istituzionali originarie.

Art. 16 - Modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione

1. La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni o scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile.
2. La Fondazione può modificare il suo Statuto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000.
3. Le delibere devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 17- Uso delle risorse e degli spazi di Ateneo

1. L'uso delle risorse e degli spazi di Ateneo avverrà in conformità alle disposizioni regolamentari e/o convenzionali dell'Università degli Studi e in ogni caso previo assenso della stessa.

Art. 18 – Scioglimento e Liquidazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università degli Studi di Trieste nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università degli Studi di Trieste per iniziative riferibili a quelle individuate dal presente Statuto e in conformità alle volontà espresse nei lasciti.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per le materie non espressamente menzionate nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni normative ed i regolamenti di futura emanazione in materia.

Firmato: Luciana Rozzini

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)

Certifico io sottoscritta Maria Francesca Arcidiacono,
Notaio in Gorizia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile
di Gorizia, che la presente copia è conforme all'originale
redatto su supporto cartaceo e conservato nei miei atti,
viene rilasciata su supporto informatico mediante
apposizione della mia firma digitale emessa dal Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority avente
validità dal 7 settembre 2020 al 7 settembre 2023.
Imposta di bollo assolta mediante annullamento della marca
da bollo di Euro 16,00 (sedici virgola zero zero) con
identificativo n. 01210202360262 di data 27 dicembre 2022.

Gorizia, 27 dicembre 2022

[File firmato digitalmente dal notaio Maria Francesca
Arcidiacono]

VISTO: IL PRESIDENTE